



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

Direzione generale della Difesa dell'Ambiente

Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (S.V.A.S.I.)

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS aggiornate al 01/09/2021**

**Servizio di supporto tecnico per l'attuazione della Strategia  
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile**

**Procedura Sotto Soglia Comunitaria tramite Sardegna CAT**

**CUP - E29G20000540003**

**CIG - 885546728C**



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della Difesa dell'Ambiente

Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (S.V.A.S.I.)

### **Domanda n.1**

Nel calcolo degli anni di esperienza, valgono anche gli anni precedenti alla laurea se impiegati nelle materie indicate all'art. 4? Ad esempio: se un professionista è laureato e svolge attività professionali da 2 anni, ma ha esperienze professionali significative tra quelle richieste anche nei 2 anni precedenti la laurea, si contano 4 anni di esperienza o solo 2?

### **Risposta**

Gli anni di esperienza professionale vanno computati a partire dalla data di conseguimento del titolo di laurea, secondo le specifiche riportate nell'art.4 del Capitolato tecnico.

---

### **Domanda n.2**

Quando nelle figure professionali (esperto senior ed esperti junior) si chiede documentata esperienza professionale nelle materie richieste nel primo comma dell'art. 4, si intende un'esperienza in almeno una tra le materie citate all'art.4?

### **Risposta**

Ai sensi dell'art.4 del Capitolato tecnico il Gruppo di lavoro deve ricoprire, nel suo complesso, tutte le esperienze professionali citate nel medesimo articolo. Non è richiesto che ogni singolo professionista debba dimostrare una documentata esperienza professionale in tutte le materie richieste nell'art. 4.

---

### **Domanda n.3**

Nel disciplinare di gara non abbiamo trovato alcun riferimento all'avvalimento, istituto previsto dall'articolo 89 del Codice degli Appalti. Chiediamo pertanto di chiarire se per soddisfare il requisito di capacità tecnico-professionale di cui all'articolo 4 del Disciplinare sia ammesso l'avvalimento, sia che l'operatore partecipi in forma singola che associata.

### **Risposta**

Ai sensi dell'art. 24 del disciplinare, "per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Disciplinare e nel capitolato si fa riferimento al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti". E' pertanto ammesso l'istituto dell'avvalimento nelle forme e nelle modalità previste dall' articolo 89 del codice degli appalti. Come previsto dal punto 8 della domanda di partecipazione, inoltre, in caso di avvalimento dovrà essere allegata la documentazione prevista dall'art. 89 del Codice dei contratti e degli appalti pubblici.

---



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della Difesa dell'Ambiente

Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (S.V.A.S.I.)

**Domanda n.4**

Considerando che l'art. 8 (1.1) del DISCIPLINARE DI GARA stabilisce che "L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo i termini e le modalità previste dell'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta presentando copia della relativa certificazione di qualità. Pertanto la garanzia provvisoria deve essere corredata dalla documentazione attestante eventuali certificazioni di qualità o registrazioni o requisiti" si chiede se è possibile presentare una cauzione provvisoria scontata del 50%+20% per un RTI nel quale tutte le società sono in possesso del certificato ISO 9001 mentre solo la mandataria è in possesso sia del certificato ISO 9001 che del certificato ISO 14001.

**Risposta**

Secondo quanto rappresentato dal concorrente non è possibile cumulare le due riduzioni proposte.

---

**Domanda n.5**

In riferimento all'art. 4 del disciplinare si chiede se ai fini della dimostrazione del requisito debbano essere prodotti contratti che prevedano tutte e tre le attività richieste (progettazione processi partecipativi, realizzazione di strumenti di comunicazione e supporto tecnico per la redazione di strumenti di pianificazione strategica), oppure se siano ammissibili contratti ognuno su una tematica (ad es. un contratto relativo al supporto tecnico per la redazione di strumenti di pianificazione strategica, un contratto relativo a processi partecipativi pubblici e un contratto relativo alla realizzazione di strumenti di comunicazione), o un mix fra i tre.

**Risposta**

L'art. 4 del disciplinare non esclude nessuna delle casistiche citate. In ogni caso, la capacità tecnica deve essere attestata per ciascuna delle attività citate all'art. 4 del disciplinare. La descrizione e l'oggetto del contratto, che dovranno risultare coerenti con le suddette attività, dovranno essere indicati al punto n.11 della Domanda di partecipazione.

---

**Domanda n.6**

Al fine della valutazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, si chiede se l'Unione dei Comuni o la Città Metropolitana, possano considerarsi una Amministrazione Centrale.

**Risposta**

L'Unione dei Comuni o la Città Metropolitana non possono considerarsi una Amministrazione Centrale.

---



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della Difesa dell'Ambiente

Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (S.V.A.S.I.)

---

**Domanda n.7**

Per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnico professionale all'art 4 del disciplinare di gara, avremmo necessita di sapere se la mancata esperienza nell'ambito di amministrazioni regionali o centrali, è causa di esclusione.

**Risposta**

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 4 del disciplinare di gara costituiscono criteri di selezione ai sensi dell'art. 83, comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti e pertanto di *“aver eseguito e concluso, con esito positivo, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, almeno un contratto con una Amministrazione Regionale (inclusi enti strumentali e società in house della stessa) o Amministrazioni Centrali [...]”* come specificato all'art. 4 del disciplinare di gara..

---

**Domanda n.8**

In merito al gruppo di lavoro richiesto per l'esecuzione del servizio in oggetto – art.4 Capitolato tecnico – si richiede se le 200 giornate previste per i 2 Esperti tematici junior siano 200 totali (100 + 100) o riferite a ciascuna figura (200 + 200).

**Risposta**

Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato, *“Gli esperti junior garantiscono almeno 200 giornate lavorative complessive”* è da intendersi come quantità minima complessiva per n. 2 esperti junior (100+100 o 150+50, etc..).

---

**Domanda n.9**

Si chiede se tra gli “operatori economici” che possono partecipare alla gara in forma singola o associata (art.3 del disciplinare di gara) rientrino anche gli Enti No-Profit, comunque in possesso della iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Registro Imprese ed al REA.

**Risposta**

Ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare, possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett.p) del codice vigente, si definisce operatore economico un soggetto che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Nel concetto di operatore economico, ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 50 del 2016, vi rientrano: gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative, i consorzi tra



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE  
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale della Difesa dell'Ambiente

Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi (S.V.A.S.I.)

società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi stabili, i raggruppamenti temporanei tra imprese, i consorzi ordinari ex art. 2602 c.c., le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (c.d. GEIE).

Si ricorda infine che i suddetti operatori economici devono essere tutti in possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, e di capacità tecnico-professionale.

Pertanto, se lo Scrivente rientra nella definizione di operatore economico di cui sopra, è ammesso a partecipare alla gara.

---

**Domanda n.10**

Con riferimento all'Art. 4 del Capitolato di gara, si chiede se il ruolo di esperto tematico Senior possa essere svolto da 2 figure diverse (a copertura delle competenze richieste dalle diverse linee di attività del servizio) che rispettino i requisiti indicati per un totale di giornate che sia uguale o superiore alle 100 previste.

**Risposta**

La dicitura ai sensi dell'art. 4 del Capitolato "*l'esperto senior garantisce almeno 100 giornate lavorative complessive*" è da intendersi per **n.1 esperto senior**. Eventuali altri esperti senior verranno valutati come indicato nel Disciplinare, all'art 6 - Criterio e modalità di aggiudicazione – al punto 2.1.3 "*Presenza di consulenti senior aggiuntivi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del capitolato tecnico, con minimo 30 gg/uu (2 punti per ogni figura professionale aggiuntiva e che realizzi almeno 30 gg/uu)*".

---